



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 60 DEL 28/07/2020)

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2020** il giorno **28** del mese di **luglio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso diramato a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 23

Assenti: 2

LUTZU ANDREA Presente
ATZENI DANILO Presente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA Assente
CANOPPIA Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO Presente
FAEDDA LUCA Presente
FEDERICO Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE

MASIA MONICA Presente
MUREDDU LUIGI Presente
MURU ANDREA Presente
OBINU MARIA Presente
ORRU' STEFANIA Presente
PECORARO Presente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA Assente
SANNA EFISIO Presente
SOLINAS GIULIA Presente
TATTI DAVIDE Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO



Segretario: CHERGIA MARIA RIMEDIA

In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Angelo Angioi.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»*.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...".

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

<< 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



COMUNE DI ORISTANO

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente >>.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e considerato che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il comma 683 del suddetto articolo “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”



Dato atto che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- a. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- b. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni n. 443_444 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 delineando il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Rilevato che la deliberazione di un nuovo metodo ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri.

Dato atto che l'art. 57, c. 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introducendo il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre*



COMUNE DI ORISTANO

2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile o data successiva in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Considerato che IFEL, in una nota dello scorso mese di novembre, ha chiarito a tale proposito che: *“I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 (...) potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ATERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF”*.

Dato atto che il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, decisione assunta subito dopo che l’OMS ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

Considerato che:

- a) l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- b) l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- c) si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Richiamato l’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale*



COMUNE DI ORISTANO

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato altresì che nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi riguardanti sia misure di sostegno all'economia, sia ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, disponendo in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale.

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 19/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019.

Richiamato il comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Richiamate le deliberazioni Arera n. 158 del 5 maggio 2020 "ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI,



COMUNE DI ORISTANO

ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19" **e n. 238 del 23 giugno 2020** "ADOZIONE DI MISURE PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI E ASSIMILATI, PER IL PERIODO 2020-2021 TENUTO CONTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

Dato atto che le suddette deliberazioni ARERA presentano diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni.

Considerate, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione "obbligatoria" stabilita da ARERA, evidenziante da Anci nella nota sopra riportata:

"L'art. 1, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:

a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;

b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni operatore economico e l'inserimento manuale della riduzione(...);

c) che non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...)"o per il fenomeno diffuso di operatori economici con più codici ATECO;"

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre un'agevolazione sostanzialmente equivalente, sulla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi/amministrativi intervenuti, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie - fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019;



COMUNE DI ORISTANO

Ritenuto opportuno di conseguenza, concedere l'agevolazione di cui sopra in riferimento all'entità della TARI dovuta per la parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche, commisurata al periodo di chiusura delle stesse, come imposto dalla normativa emergenziale richiamata.

Dato atto che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef 2020 redatto secondo l'MTR ARERA e da approvarsi entro il 31 dicembre p.v., ed influirà sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo secondo quanto stabilito nelle delibere Arera sopraccitate e in particolare la n. 238 del 23 giugno 2020 che a tal proposito integra il documento MTR.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*»;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di



COMUNE DI ORISTANO

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ritenuto necessario stabilire le scadenze delle rate TARI anno 2020 in modo da contemperare l'esigenza di sostenere l'utenza Tari colpita dall'emergenza con la necessità di assicurare adeguati flussi di cassa, che consentano di rispettare gli impegni finanziari assunti con il Bilancio anno 2020, in particolare quelli per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente espresso in data 27 luglio 2020.

Richiamato il vigente regolamento delle entrate Tributarie.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Visto l'esito delle votazioni:

Votazione proposta di deliberazione: Presenti 23. Voti favorevoli 14. Astenuti 4 (Federico, Masia, Obinu, Sanna). Presenti e non votanti 5 (Atzeni, Canoppia, Licandro, Mureddu e Uras). Assenti 2 (Cadau e Riccio).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 21. Voti Favorevoli 14. Presenti e non votanti 7 (Atzeni, Canoppia, Licandro, Masia, Mureddu, Obinu e Uras). Assenti 4 (Cadau, Federico, Riccio e Sanna).

Delibera



COMUNE DI ORISTANO

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di adottare le seguenti misure ai fini TARI:

1. Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 19 del 19/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che sono comunque integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE			
	Famiglie	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/mq	Euro/Utensura
1	Famiglie di 1 componente	1,40	34,92
2	Famiglie di 2 componenti	1,69	65,95
3	Famiglie di 3 componenti	1,98	84,38
4	Famiglie di 4 componenti	1,98	104,67
5	Famiglie di 5 componenti	1,98	128,28
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,98	147,09
7	Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,40	34,92
UTENZE NON DOMESTICHE			
	Categorie	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/mq	Euro/Utensura
	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,34	0,51
	Cinematografi e teatri	1,00	0,38
	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,93	0,42
	Campeggi, impianti sportivi	1,25	0,98
	Stabilimenti balneari	1,25	0,34
	Esposizioni commerciali	1,11	0,33
	Alberghi con ristorante e locande	2,99	1,16
	Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	2,29	1,01
	Case di riposo e collettività, caserme	1,47	0,92
	Ospedali	3,03	1,59
	Uffici, agenzie, studi professionali	2,48	1,09
	Banche ed istituti di credito	1,68	1,04
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, compresi banchi di vendita all'aperto	2,40	0,93



COMUNE DI ORISTANO

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,69	1,52
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,93	0,63
Banchi di mercato beni durevoli	3,54	1,36
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,31	0,67
Attività artigianali tipo botteghe di dimensioni ridotte: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,21	0,85
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,24	0,97
Attività industriali con capannoni di produzione	1,64	0,47
Attività artigianali di produzione beni specifici (panifici, caseifici, distillerie, aziende agricole, ceramisti, etc.)	1,87	0,40
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,23	2,71
Mense, birrerie, hamburgerie	5,29	2,93
Bar Caffè	5,95	1,99
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,18	1,70
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,74	0,69
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,23	1,95
Ipermercati di generi misti	5,33	2,16
Banchi di mercato generi alimentari	8,41	3,36
Discoteche, Night Club	4,05	1,87

2. Per quanto detto in premessa e conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, di adottare il piano finanziario TARI 2020 entro il 31/12/2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da poter ripartire in tre anni a decorrere dal 2021, così come stabilito dalla norma citata dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18.
3. Di prevedere l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla delibera dell'ARERA n. 158/2020 per le utenze non domestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza covid19.
4. Di stabilire che la suddetta riduzione sarà pari all'importo TARI dovuto derivante dall'applicazione della parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, per il periodo di chiusura dell'attività, dando atto che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef 2020 redatto secondo l'MTR ARERA e da approvarsi entro il 31 dicembre p.v. e dando atto altresì che le suddette riduzioni influiranno sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo secondo quanto stabilito nelle stesse delibere Arera citate in premessa.
5. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia.



COMUNE DI ORISTANO

6. Di stabilire che il versamento della TARI, anno 2020, avvenga nei seguenti termini:

- a) 1° rata in acconto, di importo pari al 30% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, scadenza 16 luglio 2020, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- b) 2° rata in acconto, di importo pari al 30% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, scadenza 16 settembre 2020, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
- c) 3° rata a saldo di importo pari al 40% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, scadenza 16 dicembre 2020, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- d) Eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2021.

7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza determinata dall'imminente scadenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/FRANCESCO GUISO

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria Generale



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

FRANCESCHI ANTONIO

Il Vice Segretario Generale

CHERGIA MARIA RIMEDIA

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69